



ASSOIMMOBILIARE

COMITATO NORMATIVO

Documento di risposta al documento per la consultazione “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”

Roma, 12 giugno 2018

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale,
Divisione Regolamentazione I,
Via Milano, 53
00184 Roma

Trasmissione all'indirizzo PEC: ram@pec.bancaditalia.it

PREMESSA

Con la presente, Assoimmobiliare ringrazia per l'opportunità di partecipare alla consultazione pubblica sul documento di consultazione del 13 aprile 2018 recante le nuove “Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela” (scad. 12 giugno 2018).

Il documento che si sottopone a consultazione pubblica è volto a dare attuazione sia alle previsioni sull'adeguata verifica della clientela contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato - per effetto del recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”) - dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito, il “Decreto”), che agli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018.

Il documento, che ha la precipua finalità di rafforzare le procedure e gli adempimenti di adeguata verifica della clientela, rappresenta un'evoluzione delle disposizioni dettate dal Provvedimento della Banca d'Italia 3 aprile 2013 in vigore, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 90/2017, fino al 31 marzo 2018; a tal proposito, la Banca d'Italia con comunicazione del 9 febbraio 2018, ha fornito indicazioni sia con riguardo al periodo transitorio (scaduto il 31 marzo 2018) sia quello successivo, fino all'entrata in vigore della nuova normativa di attuazione della Banca d'Italia.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

A) Disposizioni Preliminari

Destinatari

La previsione di cui alla lettera e), riprendendo la definizione della lettera h) del Decreto, include tra i soggetti destinatari delle disposizioni del Documento sull'adeguata verifica anche “*le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF)*”.

Osservazioni

Si chiede di esplicitare che il riferimento alle SICAF riguarda esclusivamente le SICAF c.d. autogestite, che gestiscono direttamente il proprio patrimonio (e sono sia GEFIA che FIA), mentre le disposizioni in commento non si applicano alle SICAF c.d. eterogestite (ossia con gestore esterno designato ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico della Finanza); queste ultime, infatti, rilevano solo in quanto FIA e le disposizioni di cui al documento in consultazione dovrebbero pertanto essere applicate esclusivamente dall'intermediario designato quale gestore esterno (che sarà pertanto obbligato in proprio e non in quanto delegato dalla SICAF stessa).

Al riguardo si osserva infatti che tutte le attività riservate – che rilevano altresì ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio – sono nella fattispecie svolte dal gestore esterno, il quale di per sé è già tenuto a rispettare le predette disposizioni, e che pertanto annoverare tra i destinatari delle norme anche le SICAF eterogestite comporterebbe la duplicazione di obblighi a carico di un soggetto che in realtà non svolge (e non



può svolgere) le attività con riferimento alle quali tali obblighi sono posti, senza nulla aggiungere, in termini sostanziali, alle esigenze di prevenzione perseguite dal legislatore.

Definizioni

19) “operazioni collegate”

Il punto 19, riprendendo la corrispondente definizione del Decreto, considera “operazioni collegate” le “operazioni *tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico-patrimoniale*”.

Osservazioni

Si ritiene possa essere utile individuare in concreto, anche a titolo esemplificativo, i criteri di connessione ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni in consultazione.

26) “pubblica amministrazione”

Il punto 26) prevede che “*le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni¹, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;*”.

Osservazioni

La definizione di pubblica amministrazione ricomprende altresì “*le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea*”. Al fine di assicurare uniformità di comportamento tra gli intermediari sarebbe utile indicare una fonte alla quale poter fare riferimento (ad esempio, Elenco delle pubbliche amministrazione fonte ISTAT o altra fonte accessibile a tutti gli intermediari).

Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata ex art. 23 del Decreto sarebbe utile chiarire se le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, tra i soggetti di cui all'Allegato 1, lett. A (Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo), numero 2, del provvedimento proposto in consultazione.

30) “rapporto continuativo”

Il punto 30 definisce il rapporto continuativo come “*un rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari;*”.

Osservazioni

In relazione alla suddetta definizione di rapporto continuativo, modificata rispetto alla versione previgente del Decreto (art. 1, comma 2, lett. s)² - in applicazione della quale era stato previsto che le sottoscrizioni di parti di OICR effettuate per il tramite di un distributore terzo rispetto al gestore non costituivano “rapporti continuativi”³, mentre dava luogo a un rapporto continuativo la commercializzazione di OICR propri o gestiti da terzi di cui all'art. 33 del TUF - si chiede di esplicitare se le predette operazioni possano continuare a non essere considerate un “rapporto continuativo” da parte del GEFIA. Ciò anche in considerazione della circostanza che il rapporto continuativo verrebbe comunque ad instaurarsi con il distributore terzo.

33) “titolare effettivo”

¹ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

² “s) «rapporto continuativo»: rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto ... che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;”.

³ Cfr. Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Art. 3, comma 4, a mente del quale “*Fermo restando l'obbligo di registrazione dell'operazione, non costituisce rapporto continuativo: - la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);*”.

Il punto 33), alla lett. b., prevede che *“nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, “titolare effettivo sub 2”). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all’estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.”*

Osservazioni

Si chiede di introdurre nella versione definitiva del documento previsioni, coerenti con il principio di separazione patrimoniale dei FIA e con l’autonomia del gestore rispetto ai partecipanti, volte a chiarire in particolare se e come debba essere individuato il titolare effettivo in relazione a operazioni poste in essere da un GEFIA per conto di un FIA dallo stesso gestito.

Si ritiene infatti che, nel caso di operazioni poste in essere da un GEFIA per conto di un FIA in gestione, il titolare effettivo non dovrebbe essere individuato negli amministratori del GEFIA (ovvero nella persona fisica posta al vertice della catena partecipativa dello stesso) stante la separazione patrimoniale esistente tra il patrimonio del FIA e il patrimonio del GEFIA; per lo stesso motivo (a tacere delle implicazioni operative e commerciali che ne potrebbero derivare, senza che ne consegua un effettivo vantaggio ai fini delle finalità che le disposizioni normative in questione intendono soddisfare) il titolare effettivo non dovrebbe essere individuato in uno o più partecipanti al FIA (ovvero nelle persone fisiche al vertice della catena partecipativa del partecipante/dei partecipanti), il cui patrimonio è separato dal patrimonio del FIA che deve essere gestito dal GEFIA in autonomia rispetto ai partecipanti.

Si ricorda infine che l’individuazione del titolare effettivo con riguardo al partecipante al FIA è già avvenuta in precedenza a cura del GEFIA.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede quindi che, ove si ritenga che un titolare effettivo persona fisica debba essere individuato anche nel caso di operazione posta in essere nell’ambito della gestione di un FIA, sia individuato un criterio univoco al quale tutti gli operatori interessati possano attenersi, possibilmente con modalità tali da chiarire che si tratta di una individuazione convenzionale e consentire di distinguere le operazioni in questione dalle operazioni effettivamente riconducibili al soggetto così individuato.

Appare altresì opportuno che siano esplicitati più nel dettaglio i criteri da utilizzare ai fini dell’individuazione del titolare effettivo in caso di società estere (Paesi terzi) aventi forme giuridiche non assimilabili e/o equivalenti alle forme societarie disciplinate dall’ordinamento nazionale, in relazione alle quali non risulterebbero applicabili i criteri per identificare la titolarità effettiva ai sensi del Decreto.

Sarebbe altresì opportuno circoscrivere e coordinare i criteri di individuazione del titolare effettivo di cui al comma 4, dell’art. 20 del D. Lgs. 231/2017. In particolare, il criterio residuale applicabile ai fini della individuazione del titolare effettivo nel caso in cui lo stesso non sia univocamente individuabile ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, fa riferimento alla persona fisica o alle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della “società”. Si chiede, in particolare, di confermare che per “società” deve intendersi il cliente oggetto di valutazione e non anche la società posta al vertice della catena partecipativa.

Relativamente agli *“altri soggetti giuridici pubblici”* si chiede di specificare a quali soggetti si intende far riferimento. In particolare, se si intende far riferimento agli enti della pubblica amministrazione, a enti locali, a regioni, a società controllate da pubbliche amministrazioni, per i quali i criteri indicati agli articoli 20 e 22, comma 5, del Decreto non appaiono di immediata applicazione. Ove ciò fosse confermato si chiede di indicare specifici criteri per la corretta individuazione del titolare effettivo delle anzidette entità. Ciò anche al fine di consentire ai destinatari delle norme in questione di adottare soluzioni operative comuni.

Si propone di escludere l’obbligo per l’intermediario di identificare il titolare effettivo quando il cliente è un’Amministrazione locale (Regione, Provincia, Provincia autonoma, Città Metropolitana, Comunità montana e Unione di comuni) posto che le informazioni sul titolare effettivo possono essere facilmente reperite sul sito internet dell’Amministrazione medesima. In tal caso, l’adeguata verifica potrebbe limitarsi alla verifica dei poteri conferiti al soggetto che compie l’operazione.

Inoltre, si chiede di chiarire se per talune categorie di soggetti, quali, ad esempio, i condomini, le società sottoposte a procedure concorsuali, le parrocchie e gli enti ecclesiastici, il titolare effettivo possa essere individuato, rispettivamente, nell’amministratore del condominio, nel Presidente del Tribunale, nel vescovo.

Da ultimo, si chiede di chiarire i criteri per la determinazione del titolare effettivo degli Enti di previdenza e assistenza sociale, nonché se per le società in liquidazione il titolare effettivo sia da individuare nella figura del liquidatore ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto.

B) PARTE PRIMA

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Sezione I. Il principio dell'approccio basato sul rischio

“I destinatari definiscono e formalizzano, nel documento previsto dalle Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento sono almeno indicate le specifiche misure (tra quelle elencate nella Sezione II e nelle Parti Terza e Quarta) di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti”.

Osservazioni

Si chiede di confermare che sia coerente con la disposizione in commento una soluzione organizzativa secondo la quale nella *policy* aziendale sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono definite le linee guida in materia di adeguata verifica, che saranno poi attuate in dettaglio nella relativa procedura operativa interna.

Sezione II. Criteri generali e fonti informative utili per la valutazione del rischio

A. Criteri generali

1. Criteri generali di valutazione concernenti il cliente

Nella prima parte del paragrafo della presente sezione si prevede che *“I destinatari valutano l'ambito di attività e le caratteristiche del cliente, dell'eventuale titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore nonché il paese o l'area geografica di provenienza degli stessi e dei fondi; rilevano, inoltre, la localizzazione dell'attività svolta e i paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore hanno collegamenti significativi”.*

Osservazioni

Si chiede di sostituire il riferimento alla “provenienza” con un criterio oggettivo quale la “sede legale” per le entità giuridiche e la “residenza” per le persone fisiche.

2. Criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione

Il secondo paragrafo del primo capoverso della presente sezione prevede che: *“I destinatari valutano la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e/o del titolare effettivo, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili (es. la capacità reddituale e patrimoniale) e della natura e dello scopo del rapporto”.*

Osservazioni

Si osserva che il D.Lgs. 231/2007, all'art. 18, comma 1, lett. c), nell'imporre l'obbligo di adeguata verifica della clientela sembra far riferimento all'esigenza di acquisire le informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente e non anche le informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale del titolare effettivo.

Considerato altresì che le informazioni relative alla “capacità reddituale e patrimoniale” del titolare effettivo spesso non possono essere acquisite dal cliente (che non le ha nella propria disponibilità) né sono acquisibili presso fonti affidabili e/o indipendenti, si chiede di modificare la disposizione in commento nel senso di eliminare il riferimento alla *capacità reddituale e patrimoniale del titolare effettivo*.

C) PARTE SECONDA

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione I. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

Nella presente sezione si prevede che *“L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:*

- a) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore*
- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo*

c) *verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente ...;*"

Inoltre, si legge qui ma anche in altra parte del documento (ad es. Parte Quarta, Sezione I) che *"Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione (cfr. art. 42 del decreto antiriciclaggio). Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, essi pongono fine al rapporto"*.

Osservazioni

La circostanza che alle lett. b) e c) si faccia riferimento all'"eventuale titolare effettivo", lascia intendere che vi siano margini per sostenere che per determinate categorie di soggetti (ad esempio, i fondi comuni di investimento, la pubblica amministrazione, i condomini, le parrocchie, gli enti ecclesiastici, le società in procedura concorsuali, etc.) sia possibile non individuare il titolare effettivo. Si chiede di precisare tale circostanza nel provvedimento ove tale interpretazione sia condivisa.

Con specifico riferimento all'obbligo di porre fine al rapporto, andrebbe considerata la specifica natura dei FIA istituiti in forma chiusa, quali in particolare i fondi immobiliari. Si chiede, in particolare, di chiarire se per i FIA immobiliari, data l'impossibilità di porre fine al rapporto nel corso della durata del FIA, è possibile ipotizzare l'apposizione di blocchi operativi, volti ad impedire al cliente di effettuare nuove operazioni in caso di riapertura delle sottoscrizioni o di ricevere i rimborsi parziali pro quota, la distribuzione di dividendi, fintanto che il GEFIA non sia posto in condizione di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Si chiede infine di esplicitare che, ove le quote del FIA (riservato o meno) siano immesse in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, il GEFIA non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica che devono essere assolti dall'intermediario che intrattiene il rapporto diretto con il partecipante al FIA.

Sezione III. L'identificazione del cliente e dell'esecutore.

Nella presente sezione si prevede che: *"Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalle Sezioni VI e VII della presente Parte, l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i clienti: 1) i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 2) in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014; 3) i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; 4) che siano già stati identificati dal destinatario in relazione ad un altro rapporto continuativo in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto che si intende avviare; 5) i cui dati identificativi siano acquisiti secondo le modalità individuate nella Sezione VIII per l'operatività a distanza."*

Osservazioni

Si chiede di precisare che, in caso di identificazione sulla base di una identità digitale (cfr. punto 2), l'intermediario non debba applicare le specifiche previsioni della successiva Sezione VIII (operatività a distanza).

Sezione V. La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo

Si prevede che *"Con riferimento al cliente-persona fisica e all'esecutore: a) i destinatari accertano l'autenticità e la validità del documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito e, per l'esecutore, accertano altresì l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente. Per i soggetti minori di età, i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso, devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato. Per i soggetti non comunitari, i destinatari accertano l'autenticità e la validità del passaporto, del permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o di altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana (16); b) quando, dagli accertamenti di cui sub a), emergano dubbi, incertezze o incongruenze, i destinatari effettuano ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. A titolo esemplificativo, essi possono consultare il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64."*

Osservazioni

Si chiede di chiarire, eventualmente anche a titolo esemplificativo, cosa si intende con l'espressione "accertare l'autenticità" e di indicare le modalità con le quali gli intermediari devono effettuare tale accertamento al fine di operare conformemente al provvedimento in consultazione, tenendo in adeguata considerazione i mezzi a disposizione degli intermediari e le esigenze di correttezza operativa.

Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza

Il primo capoverso della presente sezione prevede che *"I destinatari pongono particolare attenzione all'operatività a distanza, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il cliente o con i soggetti dallo stesso eventualmente incaricati. I destinatari tengono conto del rischio di frodi connesse al furto di identità dovuto al progressivo consolidamento dell'offerta di servizi bancari attraverso Internet e del connesso rischio che venga gravemente compromessa l'attendibilità dei dati raccolti nell'ambito dell'operatività aziendale"*.

Osservazioni

In via preliminare si apprezza l'esclusione dei rapporti a distanza dalle fattispecie da considerare necessariamente a rischio "alto".

Si chiede di specificare che la procedura indicata nella presente sezione non trova applicazione nel caso in cui il rapporto continuativo o l'operazione occasionale a distanza sia assistito *"da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento quali quelli disciplinati dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto antiriciclaggio e dalla Parte II, Sezione VIII, delle presenti disposizioni"*.

D) PARTE QUARTA

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione I. Principi generali

Il primo capoverso della presente sezione, prevede che *"Si considerano sempre a rischio elevato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio: a) i clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio; b) i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente con sede in un paese terzo; c) i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte; d) i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate."*

Osservazioni

In linea generale, in presenza di operazioni considerate "ad alto rischio", stante la necessità di approfondire la natura del rapporto, l'origine dei fondi, l'assetto societario, etc., andrebbe meglio circoscritto il perimetro documentale atteso per tali operazioni e controparti e le relative possibilità/necessità di acquisire delle dichiarazioni rese dalla controparte. Infatti, può accadere che la controparte non sia in grado di fornire la documentazione richiesta per vincoli di riservatezza. Per tali circostanze andrebbe inoltre chiarito se le valutazioni debbano ricondursi anche sui veicoli e/o soggetti controllanti la controparte oggetto di valutazione in sede di adeguata verifica.

In caso di cliente diverso da persona fisica, occorrerebbe chiarire se anche la qualificazione di PEP del soggetto esecutore assuma rilievo tra i soggetti rilevanti ai fini PEP.

Sezione II. Misure rafforzate di adeguata verifica

Nel primo capoverso si prevede che *"Le misure possono consistere: A) in una maggiore quantità delle informazioni relative a: i. all'identità del cliente e/o del titolare effettivo o all'assetto proprietario e di controllo del cliente. In tale ambito, è inclusa l'acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del cliente e/o del titolare effettivo e la valutazione di informazioni su atti pregiudizievoli nei relativi confronti, anche attingendo a informazioni - pubblicamente accessibili - esterne al patrimonio aziendale."*

Osservazioni

L'acquisizione di informazioni *"sulla reputazione del cliente e/o dal titolare effettivo"* appare tutt'altro che agevole. Si chiede pertanto di indicare, almeno a titolo esemplificativo, eventuali fonti pubbliche alle quali gli intermediari potrebbero far riferimento al fine di ritenere rispettato l'obbligo di acquisire ulteriori informazioni.

Sezione III. Clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio.

Il primo periodo della presente sezione prevede che *"I destinatari applicano le misure rafforzate di adeguata verifica previste nella Sezione II quando il cliente e/o il titolare effettivo del cliente siano residenti o abbiano sede in paesi terzi ad alto rischio"*.

Osservazioni

Il Decreto (art. 24, comma 5, lett. a) limita l'obbligo di adeguata verifica rafforzata al cliente che risieda in Paesi ad alto rischio, escludendone l'applicabilità ai casi in cui sia il titolare effettivo a risiedere in Paesi ad alto rischio. Si chiede pertanto di rendere la previsione conforme alla norma primaria.

Sezione V. Persone politicamente esposte

Viene introdotta nella presente sezione, oltre che altrove, la nozione di "alto dirigente" quale soggetto deputato a valutare *"l'esposizione al rischio di riciclaggio del PEP e il grado di efficacia dei presidi aziendali"*. *"L'alto dirigente decide altresì in merito all'eventuale successiva perdita dello status di PEP e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica"*.

Osservazioni

Appare preferibile venga utilizzata la medesima terminologia dell'art. 25, comma 4, lett. a) del Decreto (*"soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero loro delegati"*), al fine di evitare di introdurre ulteriori categorie di soggetti titolati alle valutazioni sui PEPs (*"alto dirigente"*).